

Sig.ori)

La Legge 10 Ottobre 1848 determina che la giustizia criminale militare presso l'Esercito in campagna sia amministrata da Consigli di guerra permanenti stabiliti presso il Quartier Generale principale, e presso i Quartieri Generali di ciascuna Divisione, e da Consigli di guerra subitanei (art. 12)

Tale disposizione è pienamente opportuna nelle contingenti ordinarie di guerra quando le Divisioni dell'Esercito ascendono ad una forza considerevole.

Ma nella prossima spedizione d'Oriente mentre da una parte il Corpo di spedizione non dovrà ascendere ad una forza superiore di 15000 uomini, dall'altra sarà organizzato a tenore della convenzione militare sancita dalla Legge 8 marzo 1855, in due Divisioni ed una Brigata di riserva. Quindi avverrebbe che vi dovrebbero essere a tenore della legge fuorviata almeno tre Consigli di guerra permanenti col personale necessario per l'esercizio delle loro funzioni.

On questi tre tribunali sarebbero certamente sovrachi avuto riguardo alla ristretta forza dell'intero Corpo ed alla circostanza che probabilmente dovrà rimanersi costantemente unito, mentre

presidenza dalla maggiore spesa e da altri  
inconvenienti che ne seguirebbero, sembra che  
un consiglio di guerra unico residente presso il  
Quartier Generale principale imprimerà all'  
amministrazione della giustizia criminale  
un andamento più uniforme, più celere e  
più energico.

Quindi è che il governo è venuto nell'in-  
=tendimento di promuovere una modificazione  
alla legge sovra citata per la quale il Corpo di  
Spedizione possa essere considerato come una  
Divisione unica, sebbene a tenore della conom-  
=zione militare summentovata debba essere com-  
=posto di due Divisioni.

A quest'effetto abbiamo l'onore di presentare  
alla Camera d'ordine del Re l'annesso pro-  
=getto di legge che preghiamo la Camera di  
votar di discutere con quell'urgenza che la natura  
del provvedimento richiede.

# VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

DUCA DI SAVOJA DI GENOVA ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE ecc. ecc. ecc.

Sulla proposizione del Ministro Segretario  
di Stato per gli Affari della Guerra  
Abbiamo ordinato ed ordiniamo

Che l'infraesposto progetto di legge sia presentato al Parlamento Nazionale dal  
Ministro predetto, che incarichiamo pure di esporne i motivi e sostenere la discussione

Art. unico

Il corpo di spedizione, che in virtù della consunzione sancita colla Legge 8  
marzo 1855 dovrà essere mandato in Oriente, sarà considerato, per quanto si appartiene  
all'applicazione del titolo secondo della Legge 10 Breve 1848, siccome formante una  
Divisione unica, ed avere un solo Consiglio di guerra permanente presso il quartier  
generale principale.

Dal Torino addì 19 Marzo 1855.

Vittorio Emanuele

Alf. G. S. S. S.

*villati*

SESSIONE 1853-54

N.° 164-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

DEMARIA, BENINTENDI, CADORNA RAFFAELE, MARCO,  
QUAGLIA, MAUTINO, SCAPINI

sul progetto di legge presentato dal Ministro della Guerra

*nella tornata del 19 marzo 1855*

**Stabilimento di un solo Consiglio di guerra  
presso il Corpo di spedizione in Oriente.**

Tornata del 22 marzo 1855.

SIGNORI,

La legge 10 ottobre 1848, avente per iscopo di modificare e variare in via provvisoria parecchie disposizioni del Codice penale militare, prima di venire alla generale riforma del medesimo, che non si è peranco potuta compiere al giorno d'oggi, prescriveva all'art. 12, che in tempo di guerra la giustizia criminale fosse amministrata da Consigli di guerra permanenti, stabiliti al Quartiere generale principale, e presso i Quartieri generali di ciascuna Divisione.

Tale disposizione riescirebbe tuttora opportuna, ove tutto l'esercito fosse destinato a guerreggiare, e dove le Divisioni avessero quella forza in uomini che loro compete ordinariamente con questa denominazione. Senonchè nel caso speciale della spedizione in Oriente, in conformità della convenzione militare sancita colla legge 8 marzo 1855, il Corpo non essendo che di 15/m. uomini, il numero dei reati soggetti al Consiglio di guerra permanente del Quartiere generale principale ed estranei alla competenza dei Consigli di Divisione, sarebbe sensibilmente diminuito; ed alquanto diminuiti sarebbero anche quelli di competenza da' Consigli di guerra Divi-

(164-A)

2

sionari, inquantochè le due Divisioni del Corpo di spedizione non hanno che due soli reggimenti di fanteria invece di quattro, che ordinariamente fanno parte delle Divisioni militari.

Per evitare adunque un personale giudiziario superiore di assai al bisogno, ed ottenere un conseguente risparmio, il Ministero vi propone, e la vostra Commissione è pure d'avviso che sia opportuno il ridurre ad un solo Consiglio di guerra i tre summentovati. Da ciò ne risulta maggiore speditezza nei procedimenti; circostanza di non piccolo rilievo se guardasi all'efficacia della punizione che è tanto maggiore, quanto meno è lontana dal commesso reato; e ne risulta inoltre quell'uniformità di procedura e di interpretazione che tanto conferisce all'unità del comando militare, ed alla imparziale applicazione della legge.

Ed ove una frazione del Corpo di spedizione fosse distaccata dal Quartiere generale, lieve ritardo soffrirebbe la giustizia, venendo in questo caso in soccorso l'alinea dell'articolo 133 del Codice penale militare, in virtù del quale possono i comandanti dei Corpi distaccati convocare altrimenti il Consiglio di guerra.

Per queste considerazioni la vostra Commissione vi propone di adottare l'unico articolo di legge presentato dal Ministero della Guerra, e senza modificazione di sorta, il quale è del tenore che segue:

**RAFFAELE CADORNA** *Relatore*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

ARTICOLO UNICO

Il Corpo di spedizione, che in virtù della convenzione sancita colla legge 8 marzo 1855 dovrà essere mandato in Oriente, sarà considerato, per quanto si appartiene all'applicazione del titolo secondo della legge 10 ottobre 1848, siccome formante una Divisione unica, ed avere un solo Consiglio di guerra permanente presso il Quartier Generale principale.

*Approvato nella Commissione del 27. Marzo 1859.  
Nellati*

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

ARTICOLO UNICO

~~Identico al progetto del ministero.~~